

Statuto dell'Associazione "Una Scuola per Giuliano Lever"

ART. 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata)

E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "UNA SCUOLA PER GIULIANO LEVER". L'Associazione ha sede in Cavedine, in via Alla Becca n.19. Essa opera all'interno del territorio provinciale, nonché in ambito internazionale. L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 (Natura e limiti)

L'Associazione di volontariato "UNA SCUOLA PER GIULIANO LEVER" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n.266/1991, nonché delle altre leggi statali e provinciali.

L'associazione è apolitica e si ispira altresì ai principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

ART. 3 (Finalità)

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale ed internazionale e non ha scopo di lucro. Le specifiche finalità dell'Associazione sono:

- 1) Fornire istruzione primaria, secondaria e professionale agli abitanti della Repubblica Democratica del Congo, con particolare riferimento alla capitale Kinshasa, nella zona di Makala;
- 2) Sensibilizzare la popolazione del territorio della provincia di Trento sulle problematiche economiche, sociali ed educative degli abitanti di Kinshasa, nella zona di Makala;
- 3) Garantire sostegno economico e tutela dei diritti civili agli abitanti di Kinshasa, nella zona di Makala, con particolare riferimento alle fasce sociali più povere e con esclusione di ogni distinzione di censo, religione, razza, sesso, cultura, ideologia politica.

Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- istituire una scuola per l'istruzione primaria, secondaria e professionale, ivi compresa l'acquisizione della relativa area di sedime e pertinenze a Kinshasa, nella zona di Makala;
- organizzare, sul territorio provinciale, conferenze, seminari e dibattiti sui temi dell'educazione e dell'istruzione delle popolazioni e degli abitanti socialmente svantaggiati della zona di Makala, nella Repubblica Democratica del Congo;
- organizzare, presso istituti scolastici del territorio, incontri di informazione e di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la solidarietà e la cooperazione internazionale;
- organizzare, nell'ambito di campagne di sensibilizzazione ed eventi interculturali, raccolte pubbliche di fondi da destinare alla realizzazione di progetti di educazione ed istruzione presso la zona di Makala, nella Repubblica Democratica del Congo;
- redigere e pubblicare, anche mediante strumenti informatici e audiovisivi, notizie e testimonianze relative ai progetti di educazione ed istruzione presso gli abitanti di Makala;
- collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari di finalità di solidarietà sociale ed internazionale;
- collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati alle materie oggetto del presente statuto.

ART. 4 (Soci)

Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita dallo stesso Consiglio. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni. In caso di comportamenti dei soci che rechino pregiudizio agli scopi, al patrimonio, all'attività o all'immagine dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può disporre l'esclusione. Contro il provvedimento di esclusione, l'associato escluso può proporre appello in Assemblea.

Gli associati debbono partecipare alla vita sociale ed hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Essi hanno, altresì, diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. E' ammesso, per gli associati, il rimborso delle spese analiticamente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati devono condividere l'oggetto sociale e rispettare lo statuto; essi svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed è attuato con correttezza e buona fede.

ART. 5 (Risorse)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote sociali;
- Contributi degli associati e di terzi;
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

ART. 6 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

ART. 7 (L'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta e convocata dal Presidente con comunicazione scritta almeno sette giorni prima di quello fissata per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta la maggioranza dei consiglieri lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea delibera sui i seguenti argomenti:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- definizione delle linee generali e degli indirizzi dell'Associazione;
- approvazione di eventuali regolamenti interni;
- approvazione del bilancio annuale;

- deliberazione sulle modifiche dello statuto;
- deliberazione sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberazione sugli altri argomenti proposti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di due soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto della maggioranza dei soci effettivi in proprio o in delega. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti presenti in proprio o in delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentanti; in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole della maggioranza di qualunque numero dei soci presenti o rappresentati.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata col voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque componenti.

Il numero è determinato dall'Assemblea all'atto della elezione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo elabora i programmi per la realizzazione degli scopi istituzionali, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispose il bilancio annuale, e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

ART. 9 (Presidente)

Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti postali e bancari.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Tutti i verbali sono redatti da un Segretario nominato di volta in volta. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci, presso la sede legale dell'Associazione.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa, tenendo aggiornata la contabilità. Il Presidente ha facoltà di delegare i compiti di cui sopra ad altro componente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 10 (Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, così come le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione.

ART. 11 (Esercizio sociale e rendiconto)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve predisporre il rendiconto dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza del rendiconto, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, ed il rendiconto stesso, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 12 (Scioglimento e liquidazione)

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione stabilirà le modalità per la devoluzione del patrimonio residuo. L'Assemblea sceglierà l'organizzazione di volontariato operante in settore analogo cui devolvere il patrimonio residuo.

ART. 13 (Norme applicabili)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.